

REGOLAMENTO (CEE) N. 362/92 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1992

che deroga, per la campagna 1992/1993, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti preliminari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione ⁽³⁾ ha previsto per i pomodori l'istituzione di un contratto preliminare, tra produttori e trasformati, da concludere entro e non oltre il 16 febbraio; che, tenuto conto delle condizioni climatiche particolari manifestatesi nelle principali regioni produttrici della Comunità, è opportuno, per la campagna 1992/1993, posticipare di un mese e mezzo le date previste per la conclusione dei contratti preliminari tra produttori e trasformati, nonché della loro trasmissione all'organismo nazionale competente;

considerando l'urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91 e per la campagna 1992/1993, la data ultima prevista per la conclusione dei contratti preliminari è fissata al 31 marzo 1992 e la data limite prevista per la trasmissione all'organismo designato della copia del contratto preliminare è fissata al 10 aprile 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.